

TITOLO III

Funzioni del Comune

ART. 26

FUNZIONI PROPRIE

1 - IL Comune, nel rispetto della legge e dello statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento, svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 27

COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

- 1 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
- 2 - Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

Art. 28

FUNZIONI DELEGATE

1 - Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidategli dalla legge ai sensi dell'art.10, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

Art. 29

ALTRE FUNZIONI DEL COMUNE

1 - Il Comune, nel rispetto ed in attuazione dei principi programmatici previsti dall'art.2 dello Statuto, svolge altresì le funzioni amministrative volte a curare unitariamente gli interessi della comunità comunale e a promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nonché a perseguire l'affermazione dei valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi.

2 - In particolare il Comune esercita le funzioni amministrative per :

- a) conseguire le finalità particolari di cui al precedente art.3;
- b) concorrere a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute;
- c) provvedere all'attuazione dei servizi sociali, promuovendo e valorizzando anche le associazioni di volontariato, senza fine di lucro, che operano nel territorio;
- d) conservare e difendere l'ambiente e il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;
- e) promuovere la crescita culturale della propria comunità e tutelare le espressioni linguistiche dialettali, il costume e le tradizioni locali;

- f) favorire il turismo e la pratica dello sport dilettantistico, incoraggiando l'attività degli enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive;
- g) sovrintendere al governo del territorio nell'intento di assicurare un assetto organico ed armonico;
- h) programmare e realizzare le opere pubbliche secondo esigenze e priorità definite in coerenza con gli obiettivi di una organica politica dei servizi e di sviluppo del territorio;
- i) promuovere iniziative idonee a favorire lo sviluppo delle attività economiche e commerciali;
- l) sostenere le iniziative dell'UNICEF per i Diritti del Bambino.

Art. 30

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

- 1 - Il Comune di Alatri realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2 - Concorre altresì alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della provincia nelle materie e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
- 3 - Opera il necessario coordinamento dei propri piani e programmi con quelli statali, regionali e provinciali. Adotta altresì forme di cooperazione e accordi di programma con gli enti di cui sopra e con gli altri enti pubblici per attività di interesse comune.